

**COMUNE DI GAMBETTOLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

**Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande**

**NORME SUL PROCEDIMENTO IN MATERIA
DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con Del. C. C. n. 5 del 30.01.2006

TITOLO I: NORME SUL PROCEDIMENTO

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme procedurali, si intendono:

- a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per direttive regionali 36441 del 2004, le direttive generali per fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con delibera di Giunta Regionale prot. n. 36441 del 27 ottobre 2004;
- e) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- f) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
- g) per legge n. 25 del 1996, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- h) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Articolo 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa (settore) titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso e sollecitazione nei confronti degli altri uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Articolo. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte dell'amministrazione procedente, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche a loro e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.
4. La comunicazione di avvio del procedimento deve, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 241 del 1990, indicare:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - e) la data di inizio del procedimento, coincidente con la data di presentazione della domanda o della denuncia al protocollo comunale;
 - f) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

Articolo 6

Comunicazione di avvio del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:
 - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
 - b) per le denunce, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine di formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.
5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 giorni, alla sua regolarizzazione.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

Articolo 7

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. In caso di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, il responsabile deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine fissato di norma in 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Articolo. 8

Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;
- b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);
- c) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui alla lett. a).
- d) l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale servizio e all'uopo attrezzati.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, e fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività incluse fra quelle non assoggettate ai criteri di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003 e di cui al successivo comma c)
- c) il subingresso in qualsiasi tipologia di pubblico esercizio;
- d) l'attività temporanea di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie ai sensi di dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003;
- e) la variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso

3. È altresì assoggettato a comunicazione:

- a) la cessazione dell'attività, congiuntamente alla restituzione del titolo autorizzatorio in originale,
- b) l'ampliamento della superficie effettuato per l'utilizzo in forma stabile delle aree esterne ai locali.

4. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2, le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Articolo 9

Condizioni rilascio dell'autorizzazione e esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 10 e 11, rispettivamente:

- a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;
- b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Articolo 10

Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di ampliamento e di riduzione della superficie di somministrazione, nonché di autorizzazioni temporanee sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.
3. Entro 50 giorni dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta;
 - c) requisiti e presupposti di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, che debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della domanda.
4. Entro 60 giorni, dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, e comunque prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio assenso ed entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, il Comune provvede, in caso di verifica positiva, al rilascio della autorizzazione la quale:
 - a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;
 - b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) riconosce rispetto ed il possesso di quanto disposto all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.
5. Contestualmente al rilascio della autorizzazione il responsabile del procedimento provvede a togliere, la suddetta autorizzazione, dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione.
6. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, lett. b), determina:
 - a) l'interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;
 - b) l'esclusione, da parte dell'amministrazione procedente, di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 4, lett. c), entro i termini assegnati.
7. La mancata presentazioni di integrazioni necessarie al procedimento determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del medesimo procedimento.
8. Nell'ambito delle autorizzazioni sanitarie saranno indicate le attività che possono essere svolte, in considerazione dei requisiti igienico-sanitari posseduti.

Articolo 11

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto

dell'attivazione dell'autorizzazione, ottenuta nei termini previsti dall'art.15 della L.R. n.14/2003, e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992 e del t.u.l.p.s

Articolo 12

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Articolo 13

Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;
 - c) provvedimenti inerenti l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione: sessanta giorni.

Articolo 14

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

Articolo 15

Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in trenta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Articolo 16
Disciplina del subingresso e modifiche societarie

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante.
2. Nel caso di trasferimento della gestione del pubblico esercizio per affitto d'azienda, alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto, il proprietario presenta al Comune una denuncia di inizio attività per subingresso derivante da reintestazione.
3. Nel caso in cui il titolare di un pubblico esercizio abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario della medesima azienda in seguito a stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a presentare una nuova denuncia di inizio attività.
4. Qualora la denuncia di subingresso sia stata presentata in modo regolare, l'amministrazione comunale provvede al rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Il cedente deve consegnare al Comune i titoli autorizzativi originali relativi all'attività ceduta.
6. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso sono soggetti a denuncia al Comune, il quale provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.

Articolo 17
Attività stagionali e temporanee

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali e temporanee, salvo le eccezioni previste dall'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003.
2. Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.
3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a quattro mesi consecutivi e non superiore complessivamente a otto mesi nell'arco dell'anno.
4. In occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività, temporanea, di somministrazione previa presentazione di apposita denuncia di inizio attività.
5. L'attività temporanea di somministrazione non può avere una durata superiore ai dieci giorni consecutivi, può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
6. Il richiedente/dichiarante oppure il soggetto designato quale responsabile incaricato di seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2003 e, qualora i pasti siano preparati in loco, dell'attestato di formazione di cui alla legge regionale n. 11 del 2003.

Articolo 18

Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione, a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. Le verifiche a campione di cui al comma 2, sono svolte con le modalità definite dal regolamento Comunale vigente.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ed all'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000.

Articolo 19

Modulistica

1. Gli uffici competenti provvederanno a predisporre la modulistica per la presentazione delle domande e delle denunce di inizio attività.
2. Gli uffici competenti devono anche provvedere alla successiva ed eventuale implementazione, adeguamento, modifica o sostituzione della documentazione di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle finalità stabilite dal presente regolamento

Articolo 20

Vendita per asporto

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 14 del 2003, è consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.
2. Nell'ambito di tali prodotti sono da ricomprendere le categorie di alimenti che già la normativa previgente consentiva (caramelle, pastigliaggi, ecc.) nonché tutti i prodotti utilizzati ai fini della somministrazione.

Articolo 21

Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici il Comune, mediante apposita ordinanza sindacale, può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

2. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche di cui al comma 1, può essere adottato per comprovate esigenze di interesse pubblico:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del t.u.l.p.s.;
- b) per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolare occasioni o in determinate fasce orarie.

Articolo 22

Orari

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi nel rispetto di quanto disposto con apposita ordinanza sindacale in materia.

2. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere resa nota al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Se la chiusura temporanea è di durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, gli esercenti hanno l'obbligo di comunicarla, almeno 5 (cinque) giorni prima, all'ufficio comunale competente.

Articolo 23

Attività Accessorie

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti sonori in genere per la diffusione sonora e di immagini e all'esercizio di altre attività accessorie.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.

3. La detenzione e l'effettuazione di giochi meccanici, l'installazione e l'esercizio di apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità di cui agli artt. 86 e 110 del R.D. n. 773 del 1931, è soggetta alla presentazione da parte dell'interessato denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

4. Il Comune definisce, mediante apposita ordinanza sindacale, le modalità di svolgimento delle sopra citate attività accessorie.

Articolo 24

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Si intendono incluse nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti e in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 3).

3. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento l'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, non può superare i limiti e le modalità previsti con apposita ordinanza sindacale.

4. È esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversi da quelli indicati al presente articolo, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s..

Articolo 25

Disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli precedenti, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza.

4. In materia di inquinamento acustico, disciplinato dalla legge 26.10.1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore nonché alle disposizioni indicate nell'apposita Ordinanza Sindacale in materia.

Articolo 26

Utilizzo delle aree esterne ai fini della somministrazione

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per "superficie di somministrazione" la superficie destinata alla vendita per consumo sul posto di alimenti e bevande in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati al tal fine;

b) per "aree aperte al pubblico" le aree private di pertinenza dell'esercizio o pubbliche di cui sia conseguita la disponibilità, esterne ai locali;

c) per "attrezzati a tal fine", la collocazione su dette aree, o negli stessi locali, di attrezzature atte ad agevolare il consumo sul posto del prodotto quali, ad esempio, la collazione di tavoli, sedie, panchine, fioriere con seduta ed attrezzature simili;

d) per "autorizzazione" all'esercizio dell'attività di somministrazione, si intende l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 o l'avvenuta presentazione di regolare comunicazione di apertura dell'esercizio nei casi previsti dalle vigenti norme sul procedimento.

Articolo 27

Utilizzo delle aree pubbliche e private esterne ai locali

1. L'utilizzo delle aree esterne ai locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione, può essere effettuato in forma "precaria" o "stabile", secondo le modalità ed i limiti più precisamente definiti ai successivi commi 2 e 3.

2. S'intende per utilizzo "precario" delle aree quello che avviene:

a) per uno o più periodi, se frazionati, nel complesso non superiore a otto mesi nel corso di ogni anno solare, per uno o più anni consecutivi;

b) per una superficie dell'area esterna comunque non superiore al 50% della superficie di somministrazione autorizzata.

3. Si intende per utilizzo "stabile" delle aree quello che avviene per uno o più periodi di durata superiore, nel complesso, a otto mesi per ogni anno solare o per una superficie dell'area esterna superiore al 50% della superficie di somministrazione autorizzata.

Articolo 28

Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma precaria

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n ° 14 del 2003, non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo in forma precaria delle aree sempre che effettuato entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo precedente, nonché nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
2. Qualora trattasi di aree pubbliche, l'utilizzo resta in ogni caso condizionato alla preventiva acquisizione di apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. L'utilizzo delle aree agli effetti della disciplina di cui al presente articolo, può inoltre avvenire a condizione che l'area esterna sia essere strettamente contigua ed in diretto collegamento con la superficie di somministrazione autorizzata, fatta eccezione per l'occupazione di aree pubbliche che può realizzarsi anche nelle immediate vicinanze dell'esercizio, qualora ciò si renda necessario per garantire condizioni di usufruibilità e pedonalità degli spazi pubblici, portici e marciapiedi in particolare.
4. La superficie di somministrazione utilizzata nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo, non concorrono a determinare il limite massimo di affollamento consentito dall'art. 24, ai fini della effettuazione dell'attività di piccolo intrattenimento, né può essere utilizzata ai fini dell'esercizio di quest'ultima che è limitato all'ambito della superficie espressamente autorizzata agli effetti della somministrazione.
5. Sono fate integralmente salve, in quanto applicabili, le norme in materia di prevenzione incendi e sicurezza.

Articolo 29

Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma stabile

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003, costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di aree esterne ai locali in forma stabile, ed in quanto tale assoggettabile all'integrale rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Ai fini dell'occupazione in forma stabile di aree esterne, sempre che trattasi di aree pubbliche, non sono richiesti:
 - a) l'adeguamento alle disposizioni in materia urbanistica e di destinazione d'uso urbanistica;
 - b) la stretta contiguità dell'area esterna alla superficie di somministrazione dei locali ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 28, comma 3.

Articolo 30

Norma di semplificazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione ai fini dell'utilizzo in forma stabile delle aree, è autorizzato secondo le norme previste dalla legge regionale n. 14 del 2003 e delle norme sul procedimento di cui al presente regolamento, fatte salve le eccezioni di cui all'art 29, comma 2.
2. Il non utilizzo dell'area esterna per uno o più periodi nel corso dell'anno solare, non dà luogo alla modifica della superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzatorio e pertanto, non concretizza la fattispecie di riduzione della superficie di somministrazione, fermo restando che debbono considerarsi integralmente e costantemente applicabili le disposizioni che attengono all'obbligo del mantenimento delle condizioni in materia di sorvegliabilità dei locali.

Articolo 31

Norma transitoria

1. Gli esercenti già autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, debbono uniformarsi alle presenti disposizioni entro dodici mesi a decorrere dalla loro entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato sino alla naturale scadenza della vigente concessione per l'occupazione di suolo pubblico, se successiva.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 gli esercenti interessati debbono provvedere alla regolarizzazione delle aree private utilizzate ai fini della somministrazione.

Articolo 32 ***Sanzioni***

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, fatta salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione prevista dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 33 ***Norma finale***

1. Per quanto non previsto dalle presenti norme sul procedimento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.